

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 19 - numero 4095 di venerdì 06 ottobre 2017**

# **Quali corsi su sicurezza sul lavoro possono essere svolti in e-learning?**

*Un intervento a un seminario sul rigore didattico nella formazione e-learning sulla sicurezza riepiloga le possibilità offerte dalla normativa per l'utilizzo di questa modalità formativa. Gli Accordi-Stato Regioni e i limiti dell'utilizzo dell'e-learning.*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0434C] ?#>

Brescia, 6 Ott ? Se la **formazione alla sicurezza sul lavoro** è la "chiave di volta" di ogni strategia di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ogni ambiente di lavoro, in realtà solo una formazione che sia rigorosa ed efficace può incidere realmente sui comportamenti dei lavoratori.

E questo vale anche per la **formazione in modalità e-learning** che, come messo in luce da diversi articoli di PuntoSicuro sulla qualità della formazione, non sempre viene proposta con il rigore necessario o in modo conforme a quanto richiesto dalla normativa.

Per questo motivo torniamo oggi a parlare di formazione alla sicurezza cercando di soffermarci sulla formazione e-learning, sulle indicazioni normative partendo da un seminario che si è tenuto il 13 settembre 2017 durante la manifestazione modenese "Ambiente Lavoro Convention" e che è stato organizzato dall'azienda Mega Italia Media srl in collaborazione proprio con il nostro giornale e con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulla qualità della formazione.

Il seminario "Il rigore didattico nella formazione obbligatoria in modalità e-learning su salute e sicurezza", che ha visto una buona partecipazione di pubblico e una ricca interazione con i relatori, si è soffermato sulla normativa, sulle esperienze positive e sul rigore didattico necessario per erogare una formazione e-learning che possa essere in grado di incidere sui comportamenti dei lavoratori.

Per comprendere, a livello normativo, quali siano i limiti e i destinatari della formazione e-learning in Italia ci soffermiamo oggi su una relazione, a cura di **Luigi Meroni** ( Mega Italia Media srl), che ha presentato un utilissimo resoconto dell'evoluzione normativa su questa innovativa modalità formativa.

In "**La formazione in e-learning in materia di salute e sicurezza**" si ricorda, innanzitutto, che il Decreto Legislativo 81/2008 disciplina la formazione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rimandando la definizione di durata, contenuti minimi e modalità formative a successivi Decreti e Accordi Stato-Regioni.

E vengono citati nella relazione in particolare:

- i due Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che definiscono la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti e datori di lavoro RSPP;
- l' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (sostituisce un precedente Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) che definisce la formazione di Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e protezione e che, come vedremo, apporta sensibili cambiamenti anche ai due Accordi del 2011, ad esempio riguardo all'utilizzo della modalità e-learning.

Partendo da un breve excursus storico sull'e-learning in materia di sicurezza si segnala che la **modalità "FAD"** (formazione a distanza) era già prevista nel 2006 per i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP.

Ricordiamo, a questo proposito, che la "formazione in e-learning", un modello formativo interattivo attuato attraverso una piattaforma informatica online, si differenzia dalla "formazione a distanza" che avviene passivamente senza l'appoggio di tutor/mentor, con ridotti o inesistenti sistemi di tracciamento della formazione e senza interazioni fra allievo e tutor.

Veniamo poi agli Accordi Stato-Regioni del 2011 dove la "**modalità e-learning**" viene prevista per:

- **la formazione generale per i Lavoratori;**
- **la formazione dei Preposti** (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
- **la formazione dei Dirigenti;**
- **la formazione dei Datori di lavoro** (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
- **i corsi di aggiornamento** (tutte le figure);
- **progetti formativi sperimentali regionali** (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Arriviamo infine, in questo breve riassunto dell'evoluzione normativa, all' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che amplia i corsi ammessi in e-learning. I corsi ammessi diventano:

- **i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;**
- **la formazione di base per RSPP e ASPP** (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
- **la formazione generale per i Lavoratori;**
- **la formazione specifica per i Lavoratori** (in attività a basso rischio);
- **la formazione dei Preposti** (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
- **la formazione dei Dirigenti;**
- **la formazione dei Datori di lavoro** (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
- **i corsi di aggiornamento** (tutte le figure);
- **progetti formativi sperimentali regionali** (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Senza dimenticare, continua il relatore, che "la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi. E rimane la possibilità di attivare **progetti formativi sperimentali regionali** (nelle regioni dove sono attivabili) per la formazione specifica dei Lavoratori, anche per lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto, e dei Preposti (quindi anche i punti da 6 a 8 del programma)".

Nella relazione si fa ad esempio riferimento alla Regione Lombardia e al Decreto della Direzione generale Salute del 6 novembre 2013 n. 10087 che prevede il "Riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning dei lavoratori in sanità".

Viene poi indicato che, sempre in relazione a quanto stabilito dall'Accordo del 2016, i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP hanno validità anche come aggiornamento per:

- Docenti-formatori per la sicurezza;
- Coordinatori per la Sicurezza.

E con riferimento a quanto contenuto in altre normative vigenti, ricordiamo che è prevista la modalità e-learning "anche per la formazione di operatori addetti all'utilizzo di attrezzature, quali le piattaforme elevabili, i carrelli elevatori, ecc. (solo i moduli normativo e tecnico, esclusi i moduli pratici)". Senza dimenticare poi l'utilizzo dell'e-learning per la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) per il settore sanitario.

La relazione si sofferma poi su alcuni **limiti**.

Innanzitutto la modalità e-learning per i corsi in materia di salute e sicurezza "è da ritenersi valida solo se:

- "espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva;
- nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II dell'Accordo del 7 luglio 2016.

Infine nella relazione si segnala che a seguito dei limiti previsti dall'Accordo 2016, come riportati anche nell'allegato V dell'Accordo, riguardo all'utilizzo della modalità e-learning è "in via di definizione l'erogabilità e le modalità della formazione di:

- RLS (deve essere definita dalla Contrattazione collettiva, alcuni contratti già la prevedono);
- Addetti antincendio e al Primo Soccorso (deve essere definita da specifici Decreti ancora da emanare)".

Tiziano Menduto

*Scarica la normativa di riferimento:*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ? 25 luglio 2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)